

Sport: il Registro CONI si rifà il look.

Il Consiglio Nazionale CONI ha adottato il Nuovo regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle asd/ssd. Il testo, alla cui lettura integrale si rinvia, è consultabile sul sito www.arseasrl.it nella sezione DOVE VA LO SPORT.

Numerosi gli elementi di novità che sembrano voler introdurre meccanismi di trasparenza analoghi a quelli previsti per gli Enti del Terzo settore dal DLgs 117/2017, ma non si nasconde l'aggravio gestionale che produrrà in capo sia alle associazioni e società sportive dilettantistiche che alle Federazioni/Discipline sportive associate/Enti di promozione sportiva.

E' stata inoltre di recente inaugurata la piattaforma che gestisce il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito dal CONI per il "riconoscimento ai fini sportivi", accessibile alla pagina <https://rssd.coni.it/>. Per comprendere il funzionamento della piattaforma è stato pubblicato il relativo manuale.

Cosa deve fare l'associazione che risulta già iscritta nel Registro?

In questo caso non è necessario rinnovare l'iscrizione ma è necessario accreditarsi sulla nuova piattaforma <https://rssd.coni.it/> per poter accedere all'area riservata, verificare il corretto caricamento delle informazioni da parte degli Enti affilianti e stampare il certificato di iscrizione.

Chi carica i dati nel Registro?

Per quanto concerne l'iscrizione nel Registro, l'inserimento dei dati diventa a carico degli Enti affilianti: le associazioni/società sportive dovranno pertanto fornire loro tutte le informazioni richieste.

Mentre in passato erano solo gli Enti convenzionati con il CONI a gestire le procedure di iscrizione, con la conseguenza che una associazione affiliata ad un Ente non convenzionato doveva procedere autonomamente sul sito del CONI, con il nuovo Registro il lavoro di raccolta della documentazione, verifica della relativa regolarità e completezza nonché caricamento sul sito CONI sarà di esclusiva competenza e responsabilità dell'Ente affiliante.

L'associazione potrà quindi accedere alla piattaforma per verificare la correttezza dei dati inseriti dagli Enti affilianti e **stampare il certificato di riconoscimento** ai fini sportivi.

Quali informazioni saranno caricate nel Registro?

Qui di seguito si evidenziano le informazioni che è necessario caricare nel Registro CONI (*quelle opzionali sono indicate come tali*) a confronto con quelle che sono previste nel Registro unico del Terzo settore, ancora in fase di regolamentazione.

Dati da inserire nel Registro CONI	Dati che saranno inseriti nel Registro unico del Terzo settore
Codice fiscale	Codice fiscale
Partita IVA	o Partita IVA
Denominazione	Denominazione
Natura giuridica (associazione con/senza personalità giuridica, srl, spa, coop)	forma giuridica Possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
Sede legale	Sede legale
Sedi distaccate (opzionale) con relativo indirizzo All'interno del Registro, come in passato, vengono fornite le informazioni relative agli impianti sportivi presso cui l'associazione sportiva opera, indicando l'impianto principale, se esiste, le discipline praticate e l'organismo sportivo affiliante che ha inserito l'informazione:	Indicazione di eventuali sedi secondarie
Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo residenza, recapito telefonico del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo e successivi verbali di modifiche delle cariche sociali	Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza degli amministratori, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Documento del legale rappresentante	

Atto costitutivo e statuto con estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate ed eventuale verbale di modifica statutaria	<p>Data di costituzione</p> <p>Atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati</p> <p>Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.</p>
Durata della stagione sportiva (da...a...)	
Settore sportivo	Oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs 117/2017
Provincia prevalente	
<p>Trasmissione, <u>facoltativa</u>, delle seguenti informazioni di bilancio:</p> <p>' proventi attività istituzionale (non commerciale) + ricavi attività commerciale + plusvalenze + sopravvenienze attive + totali ricavi</p> <p>' oneri attività istituzionale + oneri attività commerciale + minusvalenze + sopravvenienze passive + totale costi</p> <p>' avanzo/disavanzo di gestione</p> <p>e possibilità di caricare, in formato .pdf, il documento analitico approvato dall'organo statutariamente competente.</p>	<p>Pubblicazione <u>obbligatoria</u> dei seguenti documenti redatti secondo modelli adottati con decreto ministeriale:</p> <p>' rendiconto finanziario o bilancio;</p> <p>' rendiconti delle raccolte fondi;</p> <p>' bilancio sociale, nel caso in cui l'ente presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro</p>

All'interno del Registro CONI si rende inoltre necessario fornire una serie di **informazioni relative ad ogni singolo tesserato**, ossia:

1) nome, cognome e codice fiscale: il sistema verifica che il codice fiscale del tesserato corrisponda a quello attribuito dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, è possibile che alcuni tesserati i cui dati non siano stati riscontrati, siano esclusi dall'elenco;

2) abbinamento all'associazione/società identificata con il relativo codice fiscale;

3) indicazione della qualifica sociale (legale rappresentante/Presidente/Responsabile di sezione, Vice Presidente, Consigliere) e sportiva (dirigente, tecnico, ufficiale di gara, atleta agonista, atleta praticante);

4) il settore sportivo con la specifica della natura dilettantistica o professionistica nonché indicazione della disciplina sportiva praticata che sia ricompresa tra quelle

espressamente riconosciute (*ci si interroga in merito alla compilazione di questo dato rispetto ai tesserati volontari non praticanti*).

Il nuovo Registro prevede altresì l'acquisizione delle seguenti informazioni inerenti **le attività organizzate**:

1) per gli **eventi sportivi**, anche detta "attività sportiva", sarà necessario specificare:

a) la denominazione dell'evento;

b) la FSN/DSA/EPS organizzatore;

c) il periodo di svolgimento;

d) il livello (nazionale, regionale, provinciale);

e) se si tratta di un mono disciplinare o pluri disciplinare;

f) con riferimento alla gara la data di svolgimento, il luogo, l'impianto, la disciplina sportiva, il codice fiscale delle asd/ssd coinvolte ed il codice fiscale di ogni tesserato partecipante);

2) per l'**attività didattica** sarà necessario specificare

a) la disciplina sportiva,

b) il tecnico responsabile individuato, con il relativo codice fiscale,

c) il codice fiscale di tutti i partecipanti,

d) il luogo, impianto,

e) il periodo di svolgimento e

f) la frequenza (giornaliera, 4/3/2/1 volte a settimana) con cui viene organizzata l'attività;

3) per l'**attività formativa diretta ai propri tesserati** bisognerà specificare se trattasi di un corso, un corso con esame, uno stage/seminario; la categoria dei tesserati da formare (dirigenti, ufficiali di gara, tecnici, altro), indicare il numero di partecipanti ed i relativi codici fiscali, la disciplina sportiva di riferimento, il tecnico responsabile; le modalità di erogazione del corso che possono essere rese anche on line; il livello della formazione (nazionale, regionale, provinciale), il luogo, il periodo di svolgimento e le ore complessive di erogazione della formazione.

Attraverso la piattaforma sarà inoltre possibile gestire le ricevute standard nonché quelle relative alle spese sportive detraibili per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni.

Di queste informazioni, quelle relative ai dati dell'associazione ed ai dati dei tesserati devono essere comunicate necessariamente a partire dal 1/1/2018.

Attività riservate agli Enti/Federazioni.

Il Regolamento va a descrivere cosa possa, o non possa, fare una associazione o società sportiva dilettantistica.

L'organizzazione di **eventi sportivi** sembra di esclusività delle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. Ci sono associazioni però che organizzano eventi sportivi interni, con attività anche competitive in un ottica di preparazione all'agonismo dei propri atleti. *Queste attività devono intendersi precluse?*

L'**attività didattica**, ossia i corsi per apprendere la disciplina sportiva, possono essere organizzati dalle associazioni e società sportive affiliate ma solo se espressamente autorizzazione dell'Ente affiliante. Non può pertanto considerarsi sufficiente affermare che con l'affiliazione si autorizza l'attività didattica, almeno così sembrerebbe. Bisognerà verificare quali procedura adotterà ogni singolo Ente o Federazione.

C'è poi l'**attività formativa**, intendendo tale l'attività di formazione sulla tecnica e sull'ordinamento sportivo che può essere diretta ai tesserati, ma anche alla collettività. In questo caso il Regolamento nulla dice in merito ma in passato è stato affermato che fosse di esclusiva dell'Ente Nazionale riconosciuto dal CONI.

Arsea Comunica n. 6 del 16/01/2018

Lo staff di Arsea